

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

NORME COMPORTAMENTALI

GENERALI

- In ottemperanza a quanto stabilito dalle leggi vigenti si fa assoluto divieto, per gli studenti e per tutto il personale della scuola, di fumare nei locali dell'Istituto.
- Gli alunni terranno un comportamento corretto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale A.T.A. e di ogni altro componente dell'Istituto.
- Gli alunni avranno cura delle strutture scolastiche e delle dotazioni in essa presenti. In caso di danneggiamento ad arredi o strutture i genitori degli alunni sono tenuti a risarcire il danno arrecato all'Istituto.

Art. 1 - INGRESSO

Gli alunni possono accedere ai locali non prima delle ore 8.15 (primo squillo di campanella) e non oltre le ore 8.20 (inizio delle lezioni).

L'accesso ai locali della scuola avverrà compostamente, senza soste nei corridoi e sulle rampe. Ingressi successivi a detta ora sono regolamentati nella sez. Ritardi.

1. Il Personale A.T.A. sarà presente sui piani, al momento dell'ingresso degli alunni per evitare assembramenti nei corridoi e per assicurare il corretto flusso degli stessi nelle classi, vigilando in caso di assenza del personale Docente.
2. Un responsabile del personale A.T.A. vigilerà sul portone di ingresso impedendo l'accesso ad estranei.
3. Estranei alla scuola e genitori accederanno ai locali dell'Istituto secondo gli orari stabiliti e comunque non prima delle 8.40.
4. I Docenti dovranno essere presenti nelle aule almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, fissato alle ore 8.20, in modo da accogliere gli alunni.

Art. 2 - ASSENZE

1. All'inizio di ogni anno scolastico i competenti organi collegiali stabiliscono l'orario delle lezioni che sarà debitamente pubblicizzato. Gli studenti hanno l'obbligo della assidua e fruttuosa frequenza delle lezioni.
2. Le assenze debbono essere giustificate, con registrazione scritta sul Registro di Classe, dal Docente della prima ora di lezione del giorno del rientro, previa presentazione di apposito tagliando debitamente compilato in ogni sua parte e firmato da uno dei genitori o da altro soggetto legittimato a farne le veci o dagli stessi alunni se maggiorenni.
3. Nel caso in cui la motivazione non sia ritenuta idonea l'assenza sarà ritenuta ingiustificata.
4. Le assenze per periodi superiori a tre giorni consecutivi devono essere giustificate presso il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore, allegando all'apposito libretto il certificato del

medico di famiglia in caso di malattia o personalmente dai genitori in altri casi. In tutti i casi di assenza per motivi di salute (anche di un giorno), l'eventuale certificato medico va consegnato al Dirigente Scolastico che lo acquisirà ai propri atti per il computo finale delle assenze ai fini di quanto previsto dall'apposito Regolamento di disciplina.

5. Lo studente che si presenti al rientro senza giustificazione viene ammesso con riserva e invitato a regolarizzare la sua posizione, il giorno successivo, dal Docente della prima ora. Gli alunni maggiorenni giustificheranno direttamente tali assenze.
6. Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati con regolare periodicità dal Coordinatore di Classe che, ove riscontri situazioni di irregolarità, le comunica alle famiglie e fa menzione delle stesse nel fascicolo personale dell'alunno a tutti gli effetti di legge.
7. La partecipazione ad attività sportive, culturali, visite guidate indette dalla scuola è assimilata alle lezioni ai fini della giustificazione delle assenze e dei permessi.
8. La valutazione intermedia e finale degli alunni è possibile a condizione che gli stessi frequentino regolarmente le lezioni per almeno i tre /quarti dei giorni previsti e che si sottopongano ad un numero di prove di verifica non inferiore al 50% . In caso di mancata frequenza di almeno i 3/4 delle lezioni, si procede alla valutazione solo se l'alunno si è sottoposto ad almeno due prove di verifica scritta (se previste) e due di verifica orale per disciplina in ogni quadrimestre. Ai fini della valutazione come sopra descritta, sono escluse dal computo delle assenze quelle per ricovero ospedaliero.

Art. 3 – RITARDI E USCITE ANTICIPATE

1. Configurandosi l'Istituto come una Comunità Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale e fisica dei giovani, per la quale costituisce requisito fondamentale l'obbligo dell'assidua e fruttuosa presenza alle lezioni da parte degli studenti, tutte le componenti della scuola si impegnano, nell'ambito di tale patto educativo, al rispetto scrupoloso dell'orario scolastico come determinato all'inizio di ciascun anno.
2. Le famiglie, in particolare, sono tenute a collaborare affinché l'attività didattica non sia interrotta se non per inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati, rinviando alle ore extrascolastiche qualsiasi impegno che interferisca in tal senso.
3. Tuttavia possono essere concessi permessi di entrate posticipate e di uscite anticipate per le seguenti tassative cause:
 - a. - accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto;
 - b. - analisi e visite mediche;
 - c. - gravi problemi di famiglia.
4. Gli alunni ritardatari verranno accolti nell'atrio dell'Istituto, sotto la sorveglianza di un componente del personale A.T.A., in attesa che il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore ne autorizzino l'ingresso.
5. I ritardi abituali dovranno essere giustificati con la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci che verrà tempestivamente avvisato con fonogramma e/o comunicazione scritta. Per gli alunni abitualmente ritardatari, ammessi in classe con permesso scritto, saranno assunti provvedimenti disciplinari, come prevede l'apposito regolamento.
6. Gli alunni ritardatari potranno essere ammessi alle lezioni, non oltre l'inizio della terza ora, con annotazione sul registro dell'orario di ingresso. Gli stessi saranno considerati presenti anche sul registro personale del docente, a condizione che entrino in classe entro le ore 8.45.

7. Un responsabile del personale A.T.A. avrà l'obbligo di chiudere il portone di ingresso entro le ore 8.30 e di attenersi a quanto sopra esposto.
8. Le entrate posticipate per analisi e visite mediche devono essere richieste da un genitore o dagli alunni maggiorenni facendo uso della apposita sezione del libretto delle giustificazioni.
9. Le uscite anticipate devono essere richieste da un genitore o dallo stesso alunno se maggiorenne e saranno autorizzate solo per seri motivi personali o familiari. Gli alunni minorenni potranno uscire solo se prelevati da un genitore che sollevi in tal modo la scuola da ogni responsabilità.
10. Solo nei casi di grave emergenza gli alunni potranno chiedere di uscire anticipatamente nella stessa mattinata al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori a ciò delegati, ai quali spetta l'obbligo di verificare le condizioni di effettiva necessità e la facoltà di concedere il permesso. Dovranno essere comunque osservate le forme e condizioni previste per le altre uscite.
11. In caso di indisposizione sopravvenuta durante le ore di lezione, viene tempestivamente informata la famiglia e chiamato, se necessario, il servizio 118.
12. Il mancato rispetto delle norme suddette inciderà negativamente sul computo del credito scolastico utile ai fini del punteggio di ammissione agli Esami di Stato.

Art. 4 - CAMBI D'ORA E PERMESSI

1. Nel cambio dell'ora i Docenti saranno sollecitati ad entrare nelle rispettive aule di lezione.
2. Durante il cambio delle ore di lezione gli alunni osserveranno un comportamento corretto evitando di uscire dall'aula e di intrattenersi nei corridoi e nei bagni; in caso di necessità potranno avvisare un Docente o un ausiliario e richiedere il necessario permesso.
3. Gli studenti non possono uscire dall'aula durante le prime due ore di lezione se non in casi di estrema urgenza.
4. Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a non fare uscire dall'aula più di un alunno per volta, non consentendo una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza, se non nei casi richiesti o consentiti dalla Presidenza.
5. Nel caso di assembramento nei bagni o nei corridoi ovvero di presenza di alunni su piani diversi da quello della propria aula, il personale A.T.A. presente sul piano rimanderà gli alunni nelle proprie aule avvisando tempestivamente il Docente in classe.

Art. 5 - LOCALI COMUNI - STRUTTURE - LABORATORI

1. Gli alunni sono tenuti ad osservare il massimo rispetto per le attrezzature messe loro a disposizione e a rispettare gli orari ed i regolamenti di ciascuna struttura.
2. I Docenti e il personale che vigilano sul comportamento degli alunni durante l'utilizzo delle strutture sono tenuti a comunicare tempestivamente al Direttore del laboratorio, al responsabile del personale A.T.A. o al Dirigente Scolastico eventuali malfunzionamenti delle attrezzature o danni alle suppellettili. In quest'ultimo caso, il/ i responsabili risarciranno la scuola per i danni provocati.
3. Tutte le componenti della Comunità scolastica sono tenute al rispetto delle suppellettili e dei locali rispondendo personalmente degli eventuali danni provocati

Art. 6 - PALESTRA/SPAZIO ESTERNO ATTREZZATO PER GIOCHI DI SQUADRA

1. Il Personale A.T.A. incaricato, oltre alle normali procedure di manutenzione dei locali, coadiuverà il personale Docente assicurando che non vi siano alunni che utilizzino impropriamente la struttura.
2. Agli alunni è assolutamente vietato raggiungere la palestra o lo spazio esterno attrezzato per giochi di squadra non accompagnati.
3. Gli alunni saranno accompagnati in palestra o presso lo spazio esterno attrezzato per giochi di squadra dal Docente di Educazione Fisica, o in caso di materiale impedimento, da un componente del personale A.T.A.

Art. 7 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Gli studenti hanno diritto:

durante l'orario delle attività didattiche

di riunirsi in assemblea secondo le modalità fissate dalla normativa vigente con la precisazione che:

- ❑ la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea studentesca devono essere presentati al Dirigente Scolastico perché ne possa dare comunicazione agli studenti ed a tutti gli interessati con almeno cinque giorni di anticipo;
- ❑ il giorno e le ore delle assemblee di classe devono essere concordate con gli insegnanti interessati almeno due giorni prima, presentando l'ordine del giorno;
- ❑ è fatta salva la possibilità di regolamentare le assemblee con appositi accordi con la componente studentesca, nel rispetto dell'art. 13 del D. L.vo 297/94.

fuori dall'orario delle attività didattiche

di organizzare gruppi di studio e di promuovere attività integrative di carattere culturale e ricreativo.

Art. 8 – FORMAZIONE CLASSI

Le classi prime vengono formate sulla base dei seguenti criteri:

1. iscrizione alla stessa sezione per fratelli o sorelle, se richiesta dai genitori;
2. salvaguardia dei gruppi di provenienza (stessa Scuola, stessa Classe, max 8 alunni)
3. integrazione tra pendolari e residenti,
4. possibilità di iscrizione in altra sezione in caso di non promozione;
5. sorteggio per assegnare alle sezioni singoli alunni e gruppi di alunni formati dal DS nel rispetto dei punti precedenti.

Dopo la formazione delle classi secondo i criteri suindicati, il Dirigente Scolastico può autorizzare lo spostamento di alunni da una classe prima ad un'altra solo per correggere errori di applicazione dei criteri o per scambi concordati tra i genitori interessati o per motivi fondati e documentati.

A tutti gli alunni ripetenti è offerta la possibilità di cambiare corso, nel rispetto della omogeneità numerica delle classi.

Art. 9 – ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI

L'assegnazione dei docenti alle classi è realizzata nel rispetto della continuità di insegnamento e degli anni di servizio prestati all'interno dell'Istituto.

Art. 10 – ALBO DI ISTITUTO

1. Ogni componente dell'Istituto ha diritto di esporre all'Albo, previo visto del Dirigente Scolastico e nello spazio all'uopo predisposto, avvisi, comunicazioni relative alla propria attività professionale.
2. Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, possono essere esposte all'Albo mozioni conclusive di assemblee, di convegni, prese di posizione su avvenimenti di particolare importanza o altri documenti purché non contengano riferimenti oltraggiosi o lesivi a persone, Enti o Associazioni, evitino la propaganda partitica, non incitino alla violenza ed al disordine e, comunque, non coinvolgano membri dell'Istituto.
3. Non sono ammesse affissioni anonime; i firmatari non sono perseguibili per le idee espresse fermo comunque il rispetto delle norme vigenti.

Art. 11 - ORGANI COLLEGIALI

1. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di norma cinque giorni, e deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri o con avviso sottoscritto dai componenti per conoscenza.
2. In ogni seduta degli Organi Collegiali viene redatto un verbale, steso su apposito registro a pagine numerate.
3. Ciascuno degli Organi Collegiali programma, nel rispetto delle proprie competenze, le attività nel tempo, allo scopo di consentirne, nei limiti del possibile, uno svolgimento ordinato.
4. I rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale sono sempre invitati con analoga comunicazione alle riunioni del Consiglio di Istituto, come osservatori permanenti senza diritto di voto.

• CONSIGLI DI CLASSE

1. I Consigli di classe si riuniscono di norma ogni due mesi sia per la verifica delle programmazioni e dell'andamento didattico e disciplinare della classe sia per predisporre piani di recupero e di integrazione secondo le norme fissate dal Collegio dei Docenti.
2. I Consigli di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico, che li presiede. In caso di sua assenza o impedimento, vengono presieduti dal Docente coordinatore di classe.
3. Per l'insorgere di gravi motivi, la convocazione può essere richiesta anche da una delle altre componenti

• CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Consiglio di Istituto ha competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione delle attività scolastiche, fatte salve le competenze degli altri Organi Collegiali.
2. Nei limiti fissati dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione, il Consiglio di Istituto ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Istituto ha il diritto di chiedere il parere degli altri Organi Collegiali su argomenti specifici che possono rientrare nella sua competenza. Gli altri Organi Collegiali collaborano con il Consiglio di Istituto.
4. Il Presidente convoca il Consiglio di Istituto di propria iniziativa o per deliberazione della Giunta Esecutiva o su richiesta di un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere fatta con avvisi scritti da consegnare agli interessati contenenti l'ordine del giorno.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
6. Il Presidente, accertata la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.

• GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico di regola con tre giorni di anticipo ed eccezionalmente almeno ventiquattro ore prima, con la trasmissione dell'ordine del giorno; le riunioni avvengono con gli stessi limiti di validità e gli stessi metodi di votazione previsti per il Consiglio di Istituto.

I membri eletti del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica e vengono sostituiti con le modalità previste dall'art.22 del DPR 31.5.74 n.416.

Art. 12

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.